



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori REPETTI, MAZZONI, FUCKSIA, SERAFINI, GAMBARO, AMATI e CIRINNÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2016^(*)

Divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. – Il dilagare del fenomeno di uccisione di animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati – sia in ambito urbano che extraurbano – e le sempre più frequenti morti tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente, sono causa di rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione. Inoltre, la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per l'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, sia indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale.

Con queste premesse, nel 2008, il Ministero della salute ha emanato l'ordinanza «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati» e, considerando come il fenomeno nel tempo sia stato e sia ancora largamente presente in ogni regione italiana, tale ordinanza è stata reiterata negli anni.

Le disposizioni dell'ordinanza del 2008, e successive modificazioni e proroghe, hanno reso possibile un maggior controllo del fenomeno, sono utili a ridurre l'incidenza degli episodi di avvelenamento e all'individuazione dei responsabili, tuttavia nel corso degli anni è stata riscontrata una disforme applicazione delle disposizioni in essa previste e in taluni casi, ancora peggio, la loro completa disapplicazione.

Tale strumento normativo è dunque certamente importante, ma per svolgere una più concreta azione di prevenzione e contrasto del fenomeno occorrono disposizioni durature nel tempo e corredate di sanzioni.

È per questi motivi che la Lega antivivisezione (LAV) e altre associazioni da tempo chiedono che i suoi contenuti siano trasformati in legge.

Già alcune regioni italiane come la Toscana, l'Umbria e la Puglia si sono dotate di una legge *ad hoc* per prevenire e contrastare il fenomeno degli avvelenamenti, ma considerata la diffusione in tutta Italia e la pericolosità dei bocconi avvelenati per gli animali, l'uomo e l'ambiente, è necessaria una legge nazionale che rafforzi i contenuti dell'ordinanza attualmente in vigore, ne standardizzi le procedure e le uniformi sul territorio nazionale e stabilisca sanzioni penali e amministrative per i trasgressori.

Al fine di tutelare la salute pubblica, di salvaguardare l'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, l'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge vieta a chiunque di detenere, utilizzare, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo; vieta, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi sostanza o alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni, lesioni o morte al soggetto che li ingerisce. La definizione di bocconi o esche di cui al comma 1 non è solo circoscritta a preparazioni contenenti sostanze velenose, ma è estesa anche a preparati contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo. Ciò nasce dalla constatazione di come i preparati utilizzati per uccidere animali possano contenere materiali vari come spugne, pezzi di vetro e chiodi o materiali esplosivi. Considerato come la denuncia sia uno strumento

fondamentale al fine di contrastare il fenomeno e individuare i responsabili, il comma 2 istituisce l'obbligo per il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto o che abbia riportato intossicazioni o lesioni a causa di esche o bocconi avvelenati, o comunque di sostanze o alimenti preparati per uccidere, di segnalare l'episodio alle autorità competenti.

Con l'articolo 2, comma 1, si disciplinano le modalità di derattizzazione e disinfezione cui i privati e le ditte che esercitano tali attività devono attenersi per eliminare il rischio che le citate operazioni possano nuocere alle persone e alle specie animali non bersaglio. Con il comma 2 si definisce la procedura da seguire nel caso di operazioni di derattizzazione nelle aree protette per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale. Al fine di non causare la morte o l'intossicazione di animali non bersaglio e di non causare l'inquinamento dell'*habitat* naturale si dovrà dimostrare che ogni metodo ecologico utilizzato si è rivelato inefficace e si dovrà ottenere un'autorizzazione dal Ministero della salute presentando apposita documentazione contenente la stima della popolazione dei ratti, uno studio che dimostri l'impatto negativo di tale popolazione sulle specie che si intendono salvaguardare, i metodi incruenti già utilizzati e i risultati ottenuti, il tipo di rodenticida che si intende utilizzare nonché la durata del trattamento. Il medesimo comma 2 prevede anche un piano di monitoraggio *post* trattamento per verificare se eventuali decessi di animali non bersaglio siano attribuibili al trattamento stesso.

L'articolo 3, comma 1, istituisce l'obbligo per il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emetta diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, o di rinvenimento di esche o bocconi avvelenati o comunque di sostanze o di ali-

menti capaci di causare intossicazioni, lesioni o morte al soggetto che le ingerisce, di darne immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario pubblico territorialmente competente. Ciò permette di attivare immediatamente indagini volte a verificare la presenza di esche, bocconi o preparati letali nella zona in cui si è verificato l'episodio e conseguentemente di tutelare la salute pubblica e l'incolumità di animali e persone. Al fine di verificare se la causa della morte o dell'intossicazione sia avvenuta per avvelenamento o per ingestione di sostanze o preparati comunque letali, il comma 2 del medesimo articolo prevede che il medico veterinario debba inviare all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio eventuali campioni e, in caso di decesso dell'animale, anche la carcassa.

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) devono sottoporre a necropsopia l'animale ed effettuare gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necropsopica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1. Al fine di attivare tempestivamente le attività di bonifica dei luoghi colpiti e le indagini, il comma 2 del medesimo articolo prevede che gli Istituti debbano eseguire e refertare la necropsopia entro quarantotto ore e le analisi entro ventiquattro ore dall'arrivo del campione, comunicandone gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al Servizio veterinario pubblico territorialmente competente, al sindaco e, in caso di accertato avvelenamento, all'autorità giudiziaria.

Per avere la reale dimensione e distribuzione del fenomeno e per approntare i necessari strumenti per sconfiggerlo, il comma 3 dell'articolo 4 dà agli IZS il compito aggiornare semestralmente la banca dati nazionale sugli avvelenamenti istituita presso il Ministero della salute.

Al fine di prevenire gli avvelenamenti l'articolo 5 prevede che le regioni e le pro-

vince autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, indichino, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista delle sostanze velenose che devono essere sottoposte a vendita in regime controllato tramite registrazione. La tracciabilità degli acquirenti si rivela utile anche in caso di indagini su episodi di avvelenamento.

L'articolo 6 definisce i compiti del sindaco, massima autorità sanitaria a livello locale. Al fine tutelare la salute pubblica, l'incolumità degli animali e l'ambiente, il comma 1 stabilisce che il sindaco, in caso di episodio di avvelenamento anche solo sospetto, debba dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre autorità competenti. Per il necessario principio di precauzione e per evitare eventuali ulteriori ingestioni o contatto con materiale tossico o comunque con sostanze o preparati pericolosi anche da parte di persone, in particolare bambini, il comma 2 stabilisce che entro dodici ore, il sindaco debba emettere un'ordinanza contingibile e urgente di divieto di accesso all'area interessata per un perimetro pari a un chilometro quadrato dal punto in cui è avvenuto l'episodio di presunto avvelenamento o da quello in cui è stata rinvenuta la presunta esca. Considerato che molti avvelenamenti sono correlati ad attività come la caccia, la ricerca di tartufi o ad attività agricole, con la medesima ordinanza il sindaco vieta ogni attività venatoria e agro-silvo-pastorale fino al momento in cui giungano gli esiti del presunto avvelenamento. Il comma 3 prevede che il sindaco debba procedere alla bonifica dell'area entro quarantotto ore dall'accertamento della morte, intossicazione o lesioni degli animali per avvelenamento o per ingestione di preparati contenenti sostanze nocive o comunque da quando l'anatomopatologo dell'IZS, sulla base del quadro anatomo-patologico riscontrato, non escluda la morte per le citate cause anche se ancora in attesa dell'esito de-

gli ulteriori accertamenti di laboratorio. Per far sì che non si verificano ulteriori episodi, entro quarantotto ore dal citato accertamento il sindaco prescrive il temporaneo divieto delle attività venatorie, di pascolo o di altre attività, per un minimo di un anno a seconda della tossicità della sostanza utilizzata (comma 4).

Per prevenire e contrastare il fenomeno è necessaria la sinergia e il coordinamento di tutte le figure deputate a ciò.

L'articolo 7, considerato che il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e deve assicurare unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, istituisce presso le prefetture - uffici territoriali del Governo un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi da effettuare e per garantire un'uniforme applicazione delle attività.

Il fenomeno degli avvelenamenti è molto legato alle peculiarità del territorio, in particolare alle attività agro-silvo-pastorali dello stesso, al tasso di randagismo, alla vocazione venatoria e alta sensibilità della popolazione in materia di tutela degli animali e dell'ambiente. L'articolo 8, comma 1, istituisce quindi una Commissione tecnico-consulativa sul problema dell'avvelenamento degli animali e sulle problematiche affini e connesse. Il comma 2 attribuisce alla Commissione la funzione di indirizzo e verifica dell'applicazione della presente legge e individua in tre mesi la cadenza con cui debba essere convocata.

Per impedire che i prodotti fitosanitari e le sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi a uso domestico, civile e agricolo siano ingeriti da animali cui non sono destinati, i produttori devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio (articolo 9).

L'articolo 10 stabilisce le sanzioni penali e amministrative per chi violi le disposizioni

del presente disegno di legge. Il comma 1 prevede l'applicazione della sanzione penale della reclusione da quattro mesi a due anni per chiunque detenga, utilizzi, prepari, misceli o abbandoni esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo. La stessa pena si applica a chiunque detenga, utilizzi o abbandoni qualsiasi sostanza o alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o morte al soggetto che lo ingerisce. In considerazione del fatto che le operazioni di bonifica hanno un costo per la collettività, chi riporta la condanna dovrà rifondere le spese delle citate operazioni (comma 2). Il comma 2 prevede anche che, in caso di condanna emessa a carico di soggetti titolari di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti ad attività faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco, sia prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza che sarà revocata in caso di reiterazione.

Qualora la condanna sia a carico di chi rivesta la qualifica di guardia particolare giurata o di guardia volontaria, è prevista la revoca definitiva del decreto o della nomina di guardia particolare giurata o di guardia volontaria (comma 3).

In considerazione della pericolosità delle sostanze utilizzate per le operazioni di derattizzazione e disinfestazione per gli animali non bersaglio e per la salute pubblica, chiunque le effettui in violazione dell'articolo 2 dovrà pagare una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1000. Se la vio-

lazione è commessa da ditte specializzate è prevista la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo di tre mesi (comma 4). Tenuto presente il ruolo fondamentale del medico veterinario nella tutela della salute animale e umana, anche ai sensi del codice deontologico della categoria, nonché quello di figura cui per competenze tecniche e professionali la presente legge affida l'attivazione delle procedure previste dalla stessa, il comma 5 prevede che il mancato adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3 comporti l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1000 e la segnalazione all'ordine dei medici veterinari competente per zona per i provvedimenti disciplinari.

L'articolo 11, comma 1, stabilisce che all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie debba provvedere il comune nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il comma 3 affida la vigilanza sul rispetto della presente legge alle forze di polizia nazionali, alla polizia locale, nonché, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile nazionali riconosciute quali enti morali.

Per finanziare le attività di bonifica, di prevenzione e di contrasto degli avvelenamenti, l'articolo 12 stabilisce che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie debbano affluire all'entrata del bilancio del comune.

L'articolo 13 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di preparazione e utilizzo di esche e bocconi avvelenati)

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque detenere, utilizzare, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo; sono, altresì, vietati la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi sostanza o alimento preparati in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o morte al soggetto che li ingerisce.

2. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto o che abbia riportato intossicazioni o lesioni a causa di esche o bocconi avvelenati o di qualsiasi alimento o sostanza di cui al comma 1, è tenuto a segnalare l'episodio alle autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

Art. 2.

(Derattizzazione)

1. Tutte le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, sono effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle ditte o dai privati cittadini tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi contengono l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno,

gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento, l'indicazione delle sostanze utilizzate e dell'antidoto. Le esche devono essere disposte in contenitori conformati in modo da consentire l'accesso alle esche esclusivamente alla specie bersaglio.

2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1, il responsabile della ditta specializzata o il privato cittadino provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di altri animali. Il ritrovamento di animali non bersaglio deve essere segnalato al Servizio veterinario pubblico competente per territorio e al sindaco.

3. Nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti e ove qualunque metodo incruento si sia rivelato inefficace, è possibile effettuare, previa autorizzazione congiunta del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi. Tali operazioni sono comunque effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio, le esche devono essere racchiuse in appositi e idonei contenitori e il tipo di rodenticida deve essere a bassa persistenza ambientale, sulla base della letteratura scientifica più aggiornata. Al fine di ottenere l'autorizzazione è necessario produrre documentazione contenente:

- a) la stima della popolazione dei ratti;
- b) uno studio che dimostri l'impatto negativo di tale popolazione sulle specie animali che si intendono salvaguardare;
- c) i metodi incruenti già utilizzati e i risultati ottenuti;
- d) il tipo di rodenticida che si intende utilizzare;
- e) la durata del trattamento.

4. Al termine dell'operazione di cui al comma 3, le esche devono essere rimosse dall'ambiente e deve essere redatto un apposito verbale di chiusura dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata dall'operazione e il numero di esche non utilizzate e rimosse al termine dell'operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al Ministero della salute e al Servizio veterinario pubblico competente per territorio, è a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli. Al termine dell'operazione di cui al comma 3 è altresì effettuato un piano di monitoraggio *post* trattamento comprendente la raccolta di tutti gli animali trovati morti nell'area interessata con l'individuazione delle cause del decesso per verificare se la morte sia attribuibile al trattamento stesso.

Art. 3.

(Compiti del medico veterinario)

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica o di rinvenimento di esche o bocconi avvelenati o comunque di sostanze o alimenti di cui all'articolo 1, comma 1, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario pubblico competente per territorio.

2. Il medico veterinario invia all'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) competente per territorio eventuali campioni e in caso di decesso dell'animale anche la carcassa, al fine dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile ad indirizzare la ricerca analitica. L'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e di campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi so-

spetti di avvelenamento avviene per il tramite del Servizio veterinario pubblico competente per territorio o delle imprese convenzionate. Tale invio, accompagnato da apposita scheda, può avvenire anche tramite il veterinario libero professionista, il detentore dell'animale o chiunque lo abbia rinvenuto o abbia rinvenuto esche o bocconi sospetti di avvelenamento.

Art. 4.

(Compiti degli IZS)

1. Gli IZS sottopongono a necropsopia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e le analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necropsopica.

2. Gli IZS eseguono e refertano la necropsopia entro quarantotto ore e le analisi entro ventiquattro ore dall'arrivo del campione, comunicandone gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al Servizio veterinario pubblico territorialmente competente, al sindaco e, in caso di accertato avvelenamento, all'autorità giudiziaria.

3. Gli IZS aggiornano semestralmente la banca dati nazionale sugli avvelenamenti, istituita presso il Ministero della salute, con la distribuzione degli episodi di avvelenamento nonché con la loro localizzazione temporale e il tipo di veleno o sostanza utilizzata.

Art. 5.

(Lista delle sostanze velenose)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista delle sostanze velenose, che per finalità propria, ovvero a causa del loro uso anche per la preparazione di esche e bocconi

avvelenati, devono essere sottoposte a vendita in regime controllato tramite registrazione.

2. La lista, di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni sulla base di eventuali variazioni nelle sostanze utilizzate, così come indicato dai reperti tossicologici relativi ai casi esaminati, è pubblicata integralmente nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma.

Art. 6.

(Compiti del sindaco)

1. Il sindaco, a seguito della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre autorità competenti e dispone l'affissione di avvisi nella zona interessata.

2. Entro dodici ore dalla comunicazione di cui al comma 1, il sindaco emette un'ordinanza contingibile e urgente di divieto di accesso all'area interessata per un perimetro pari a un chilometro quadrato dal punto in cui è avvenuto l'episodio di presunto avvelenamento o da quello in cui è stata rinvenuta la presunta esca. Con la medesima ordinanza il sindaco vieta ogni attività venatoria e agro-silvo-pastorale fino al momento in cui giungano gli esiti del presunto avvelenamento di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Il sindaco, entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione dell'articolo 1, comma 1, provvede ad attivare con procedura d'urgenza, in collaborazione con il Servizio veterinario pubblico territorialmente competente, adeguate attività di bonifica dell'area colpita. A tali attività, possono collaborare le guardie zoofile. Il sindaco provvede altresì a segnalare l'area colpita con apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte avvalendosi anche delle guardie zoofile. Per accertata violazione dell'articolo 1, comma

1, si intende anche il risultato della necropsia quando l'anatomopatologo dell'IZS, sulla base del quadro anatomo-patologico riscontrato, non esclude la morte per avvelenamento anche se ancora in attesa dell'esito degli ulteriori accertamenti di laboratorio. Entro quarantottore ore dall'accertamento della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, il sindaco prescrive il temporaneo divieto delle attività venatorie, di pascolo o di altre attività, per un periodo minimo di un anno a seconda della tossicità della sostanza utilizzata sulla base di tabelle di rischio.

4. Qualora nell'ambito delle attività di cui al comma 1, siano rinvenute altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo episodio si verificano nello stesso areale uno o più ulteriori episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche, il sindaco dispone con urgenza la delimitazione dell'area perimetrale e dei punti di accesso, a seconda dell'estensione e morfologia della zona con avvisi segnalanti il pericolo.

Art. 7.

(Compiti delle prefetture)

1. È attivato presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi da effettuare e per la prevenzione, la repressione e il monitoraggio del fenomeno, al fine di garantire un'uniforme applicazione delle attività.

2. Il tavolo di cui al comma 1, coordinato dal prefetto o da un suo rappresentante, è composto da un rappresentante della provincia, dai sindaci delle aree interessate nonché dai rappresentanti dei servizi pubblici competenti per territorio, del Corpo forestale dello Stato, degli IZS competenti per territorio, delle guardie zoofile, delle forze di polizia locali, da un veterinario libero professionista nominato dall'ordine provinciale dei medici veterinari e da due rappresentanti

delle associazioni animaliste più rappresentative a livello nazionale e riconosciute enti morali o onlus.

Art. 8.

(Commissione tecnico-consultiva)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura dell'assessorato regionale competente in materia di sanità, è istituita una Commissione tecnico-consultiva sul problema dell'avvelenamento degli animali e sulle problematiche affini e connesse, composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di sanità o un suo delegato, che la presiede;

b) un funzionario del Dipartimento competente in materia di sanità con funzioni di segretario;

c) un rappresentante degli ordini dei medici veterinari presenti nel territorio regionale;

d) un rappresentante delle Facoltà di medicina veterinaria dell'Università;

e) un rappresentante dell'IZS competente per territorio;

f) due rappresentanti di associazioni animaliste di cui all'articolo 7, comma 2.

2. La Commissione tecnico-consultiva ha funzione di indirizzo e verifica dell'applicazione della presente legge ed è convocata con cadenza almeno trimestrale.

Art. 9.

(Compiti dei produttori)

1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi a uso domestico, civile e agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo

renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio.

2. Nel caso di rodenticidi per ogni uso è previsto un contenitore all'atto dell'utilizzo con accesso solo all'animale bersaglio.

3. Sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 sono indicate le modalità d'uso e di smaltimento del prodotto stesso e l'antidoto.

Art. 10.

(Sanzioni)

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni ed è tenuto a rifondere le spese di bonifica dei luoghi di cui all'articolo 6, comma 2. È sempre previsto il sequestro delle esche e dei bocconi avvelenati e la confisca amministrativa degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, da parte di soggetti titolari di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti ad attività faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco è prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza; la reiterazione degli atti vietati dall'articolo 1 dà luogo alla revoca dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza.

3. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 rivesta la qualifica di guardia particolare giurata o di guardia volontaria, è prevista la revoca definitiva del decreto o della nomina di guardia particolare giurata o di guardia volontaria.

4. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 1000 euro. Se effettuato da ditte specializzate è prevista la sanzione accessoria della

sospensione della licenza per un periodo di tre mesi.

5. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 1000 euro e segnalazione all'ordine dei medici veterinari competente per zona per il relativo provvedimento disciplinare.

6. Le sanzioni accessorie previste dal presente articolo sono obbligatorie.

Art. 11.

(Applicazione delle sanzioni amministrative e vigilanza)

1. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede il comune nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalità di cui alla legge n. 689 del 1981.

2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 12, commi 2, 3 e 4, il comune trasmette copia dell'ordinanza-ingiunzione all'ente o all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, il tesserino, la licenza o che ha emanato l'atto di nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione o, se questa è proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione stessa. L'ente o l'autorità provvedono, nei successivi sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei relativi provvedimenti.

3. La vigilanza sul rispetto della presente legge è affidata alle forze di polizia nazionali, alla polizia locale, nonché, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile nazionali riconosciute enti morali.

Art. 12.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio del comune per essere investite in attività di prevenzione, bonifica, contrasto degli avvelenamenti, nonché in attività di sensibilizzazione da attuare anche con la collaborazione delle associazioni animaliste di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

